

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Nel regime per cassa il leasing va per competenza***

di Alessandro Bonuzzi

Tra i temi affrontati dall'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2017 vi è quello relativo al nuovo **regime per cassa** le cui norme di riferimento sono l'[articolo 66 del Tuir](#) e l'[articolo 18 del D.P.R. 600/1973](#).

È noto che da quest'anno le imprese minori che adottano la **contabilità semplificata** devono applicare, per la determinazione del reddito imponibile Irpef, un nuovo meccanismo improntato alla cassa, nel quale però sono previste una serie di **deroghe**.

Semplificando, il criterio dell'incassato e del pagato trova applicazione per i componenti positivi e negativi **"tipici"** dell'attività dell'impresa; diversamente, opera la **competenza** per le **plusvalenze** e **minusvalenze**, nonché per le **sopravvenienze** attive e passive.

Viene precisato che si applica la competenza anche per i componenti emergenti dall'**assegnazione** dei beni ai soci o dalla **destinazione** dei medesimi a finalità **estranee** all'esercizio dell'impresa. Pertanto, in questi casi, il periodo d'imposta di imputazione è quello in cui avviene l'operazione.

Ma il chiarimento più rilevante è senz'altro quello che riguarda la deducibilità dei **leasing**. Il Fisco ritiene che i canoni di locazione finanziaria debbano essere dedotti secondo il **criterio della competenza**; ciò per effetto del rinvio operato dall'[articolo 66 del Tuir](#) al successivo [articolo 102](#). Ne consegue che il **maxi-canone iniziale** va dedotto per maturazione lungo la durata del contratto osservando le limitazioni della norma fiscale, **senza che rilevi invece il momento del pagamento**.

Una volta computati tutti i componenti positivi e negativi, il reddito del **primo periodo d'imposta di applicazione del nuovo regime** deve essere ridotto dell'importo delle **rimanenze finali tassate** per competenza nell'anno precedente. Al riguardo, l'Agenzia specifica che, sulla base di un'interpretazione letterale del [comma 18](#) dell'articolo unico della L. 232/2016, vanno **considerate**:

- le rimanenze di merci, materie prime, semilavorati, lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale ([articolo 92 Tuir](#));
- le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale ([articolo 93 Tuir](#));
- le rimanenze dei titoli ([articolo 94 Tuir](#)).

Resta ferma, anche nel **primo periodo d'imposta** "per cassa", l'applicazione del principio

introdotto dalla legge di Stabilità 2017 teso a evitare **salti o duplicazione** d'imposta. Si afferma, infatti, che tale meccanismo ha proprio come obiettivo quello di evitare che il **passaggio** dalla competenza alla cassa possa determinare **distorsioni** in tal senso. Pertanto, un ricavo già tassato per competenza nel 2016, non va **ritassato** nel 2017, quando l'impresa applica per la prima volta il nuovo regime, ancorché l'incasso avvenga quest'anno.

L'ultimo aspetto che si vuole evidenziare è quello riguardante le **annotazioni contabili**. Il contribuente in regime per cassa è tenuto a istituire un **apposito registro** ove indicare i **ricavi percepiti** e un diverso registro ove indicare le **spese sostenute** nell'esercizio.

L'impresa però può **scegliere** di sostituire gli appositi registri incassi e pagamenti con i registri Iva, fermo restando l'obbligo di annotarvi, oltre che le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva, anche **l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti**.

Come ulteriore alternativa, con l'esercizio di un'opzione specifica, vincolante per almeno 3 anni, il contribuente può **evitare** di effettuare **taли annotazioni**. In questo caso i ricavi o le spese si presumono incassati o pagate alla **data di registrazione** della fattura (o di altro documento).

Pertanto, afferma l'Agenzia, atteso che il termine ultimo per registrare le fatture di acquisto è quello stabilito per l'esercizio della detrazione ([articolo 19 D.P.R. 633/1972](#)), laddove l'annotazione avvenga in un anno successivo rispetto a quello di emissione, ai fini dell'Irpef, il **pagamento** si presume effettuato alla **data di registrazione**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA**  
**CON GIOVANNI VALCARENghi**

Milano